

di effettuare tali operazioni onde provvedere al pagamento, in unica soluzione, di lavori di bonifica da eseguirsi a cura diretta dello Stato o per pagamento, sempre in unica soluzione, di contributi governativi di lieve entità.

Come è noto per queste operazioni la garanzia è costituita da stanbiamenti da eseguirsi, in base alle disposizioni dell'auto. detto R. D. L. 24 luglio 1930 N° 1146, nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste delle annualità necessarie all'ammortamento del debito.

Il fatto d'interesse potrebbe essere quello adottato dallo Stato nella determinazione delle annualità di bonifica e cioè quello adottato dalla Cassa S.S. e R.R. aumentato dell'1%; per garanzia dell'Istituto si potrebbe anche convenire che tale saggio non debba comunque essere inferiore al 7.25%.

In relazione alla richiesta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e giusta le comunicazioni fatte dall'On. Presidente al Comitato Finanziario per le Bonifiche nell'ordinanza del 20 giugno u.s. si propone